

NR. 12 ANNO 2018

Venerdì 23 marzo



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Il Dirigente comunale risponde in prima persona se non rispetta gli obblighi di pubblicità sugli incarichi conferiti
2. Di norma la presidenza della Commissione di concorso negli Enti Locali spetta al dirigente
3. Scadenza del 30 marzo 2018: indagine conoscitiva sulle forme associative dei Comuni
4. Anche il Dipendente comunale part-time ha diritto ai permessi ex Legge n. 104/1992

1. Il Dirigente comunale risponde in prima persona se non rispetta gli obblighi di pubblicità sugli incarichi conferiti

L'art. 15 del Decreto legislativo n. 33/2013 (contenente il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) impone alla P.A. di pubblicare una serie di informazioni circa gli incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Che cosa accade se la P.A. (in ipotesi, il Comune) non provvede alla pubblicazione, nonostante il chiaro dettato normativo del citato art. 15?

La Corte dei conti, con la sent. n. 185 del 5 marzo 2018 della sezione giurisdizionale, ha precisato che, in tale ipotesi:

- 1) non è possibile procedere al pagamento dei compensi, per mancato rispetto delle norme tassative in materia di pubblicità;

- 2) nel caso in cui, comunque, l'ufficio dovesse procedere al pagamento, sorge la responsabilità del dirigente che lo ha disposto, con conseguente pagamento a suo carico di una sanzione pari alla somma corrisposta e sua responsabilità per il risarcimento del danno all'Ente (in tal senso, cfr. il comma 3 del citato art. 15).

Ricordiamo che la P.A. deve procedere alla pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e mantenerla disponibile per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Infine, è interessante notare che i giudici contabili, nel caso specifico oggetto della sentenza segnalata, hanno riconosciuto la responsabilità non solo del dirigente ma anche dei componenti del nucleo di valutazione e del Sindaco: i primi, in quanto la valutazione delle prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale non poteva prescindere dalla verifica del raggiungimento del fondamentale obiettivo di trasparenza normativamente imposto, che assume carattere assolutamente prioritario rispetto ad altri eventuali obiettivi strategici; il secondo nella sua qualità di organo apicale del Comune (ex art. 50, commi 1 e 2 del Testo Unico Enti Locali – Decreto legislativo n. 267/2000).

2. Di norma la presidenza della Commissione di concorso negli Enti Locali spetta al dirigente

L'art. 107 comma 3 lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che la Presidenza della Commissione di concorso sia attribuita ai rispettivi Dirigenti degli enti locali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente: come affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Toscana, sez. III, sent. 8 marzo 2018, n. 353), la finalità della disposizione è quella di rendere i dirigenti effettivamente responsabili del buon esito dell'azione amministrativa ad essi demandata e, quindi, siano titolari di poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere esplicitati.

Si è affermato, infatti, che l'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara assumendo la responsabilità delle relative procedure, va inteso nel senso della sussistenza di un vero e proprio dovere per il dirigente di assumere la presidenza della commissione tutte le volte che ciò risulti dal regolamento o dallo statuto dell'ente e sia conforme al raggiungimento di obiettivi di efficienza e buon andamento (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 novembre 2009, n. 6872; TAR Puglia, Lecce sez. II, sent. 25 giugno 2007, n. 2510; TAR Molise, sent. 19 dicembre 2005, n. 1183).

3. Scadenza del 30 marzo 2018: indagine conoscitiva sulle forme associative dei Comuni

È previsto per il prossimo 30 marzo 2018 il termine per la compilazione del questionario predisposto dal Ministero dell'Interno per l'analisi e lo studio delle gestioni associate dei comuni per l'espletamento di servizi e funzioni amministrative. L'indagine persegue lo scopo di acquisire dati certi e quanto più possibile aggiornati circa l'attuale situazione delle forme associative tra Comuni, al fine di proporre possibili misure in grado di favorirne l'evoluzione. La compilazione del questionario avviene tramite portale TBEL del sito istituzionale del Ministero dell'Interno, reperibile attraverso il seguente link <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> accessibile con le consuete credenziali, nel quale sono riportate alcuni semplici quesiti sulle forme associative in essere alla data convenzionale del 6 febbraio 2018.

4. Anche il Dipendente comunale part-time ha diritto ai permessi ex Legge n. 104/1992

Secondo la Corte di cassazione (sent. 20 febbraio 2018, n. 4069), ai fini del godimento dei permessi ex Legge n. 104/1992, non può essere effettuata distinzione tra dipendenti pubblici full-time e part-time.

In particolare, i giudici hanno messo in luce che il permesso mensile di cui alla Legge n. 104/92 costituisce “espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave”.

Si ricorda, infatti, che i permessi in questione sono a carico dell’Inps (pagati direttamente o anticipati dal datore di lavoro in busta paga), che garantisce anche la copertura ai fini della pensione.

Siamo dinanzi, perciò, ad “una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 2 della Costituzione che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo”.

Conseguentemente, l’istituto dei permessi mensili deve qualificarsi come diritto non comprimibile e da riconoscersi in egual misura a prescindere dal monte ore del dipendente.

Inoltre, secondo i giudici, deve escludersi che la fruizione di 3 giorni al mese di permesso ex L. 104 a fronte di un part-time verticale (come quello oggetto del giudizio specifico) con orario 8,30 – 14,30 per 4 giorni alla settimana, costituisca “un irragionevole sacrificio per la parte datoriale”.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 12/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT